

tel. 0184 577058 - fax 0184 577050

SINTESI ACCORDO 18.06.2008

PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 20.05.2004 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI

AUMENTI RETRIBUTIVI DELLA PAGA BASE

Con decorrenza dal 01.06.2008 la paga base mensile è aumentata dei seguenti importi

7° livello	113,85 mensile	4° livello	79,69 mensile
6° livello	102,46 mensile	3° livello	74,00 mensile
5 ° livello	85,38 mensile	2° livello	66,60 mensile
		1° livello	56.92 mensile

Con la stessa decorrenza cessa di essere dovuta l' I.V.C (indennità vacanza contrattuale).

MALATTIA

Per le malattie iniziate dal 01.06.2008 cambia il trattamento della carenza

il coefficiente 0,5495 si applica per il 1°, 2° e 3° giorno in caso la malattia superi i 6 giorni

il coefficiente 1,0495 si applica per il 1°, 2° e 3° giorno in caso la malattia superi i 12 giorni

N.B. con la stessa decorrenza il trattamento di carenza delle malattie brevi previsto dal Contratto Integrativo Provinciale del 25.01.2007 dovrebbe essere erogato, per uniformazione al CCNL, per gli eventi di durata fino a 6 giorni (anziché 7). Ci riserviamo di comunicarVi le determinazioni delle parti sociali territoriali.

APPRENDISTATO

Con effetto dal 01.01.2009 i lavoratori apprendisti potranno beneficiare di un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni. Tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'Impresa che ne chiederà poi il rimborso alla Cassa Edile.

L'impresa sarà tenuta con la stessa decorrenza al versamento di un contributo alla Cassa Edile pari allo 0,30% della retribuzione percepita dagli apprendisti in forza.

N.B. per tale prestazione e per la relativa contribuzione ci riserviamo di fornirVi istruzioni successivamente.

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il contratto nazionale prevede il ricorso al lavoro a part-time per gli operai di produzione quale prestazione eccezionale. Nelle more dell'adozione dei criteri di congruità le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Resta ferma la possibilità di occupare almeno un operaio a tempo parziale, qualora non ecceda il 30% degli operai occupati.

Il testo integrale del contratto è stato inserito nella home page del nostro sito internet www.cassaedileimperia.it